REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 22 dicembre 2006 | Protocollo N° 735949/500012 | Allegati N°

Oggetto: Rischio radiologico. Ferie aggiuntive.

Ai Sigg. Direttori Generali
delle Aziende UU.LL.SS.SS. e Ospedaliere
del Veneto

LORO SEDI

Al Signor Commissario Straordinario
dell'Istituto Oncologico Veneto

PADOVA

Come noto, gli artt. 29 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del Ssn, integrativi dei CC.CC.N.LL. 8.06.2000, stipulati il 10.02.2004, prevedono, tra l'altro, che ai dirigenti medici e sanitari esposti in modo permanente al rischio radiologico competono, oltre all'indennità di euro 103,29 mensili per dodici mensilità, anche 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in un'unica soluzione.

Analoga disposizione, riferita ai tecnici sanitari di radiologia medica e al personale diverso esposto in modo permanente al rischio radiologico, è contenuta all'articolo 5 del CCNL del Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.09.2001.

In merito ai criteri di computo dei quindici giorni di ferie aggiuntive vi sono sempre stati dubbi interpretativi, riguardanti l'assorbimento o meno negli stessi dei riposi settimanali e compensativi e di eventuali festività ricadenti nel periodo, che hanno prodotto un esteso contenzioso.

In proposito, si è tuttavia consolidato un orientamento giurisprudenziale (si vedano, tra le altre, le sentenze del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro n. 239/2004, del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro n. 4293/2006, del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro n. 588/2004) secondo il quale i 15 giorni di ferie aggiuntive sono da intendersi come giornate lavorative e non di calendario, alla stregua di tutte le altre giornate di ferie.

Tale indirizzo si basa sul fatto che le clausole contrattuali fanno espresso riferimento all'istituto delle "ferie". In proposito si aggiunge anche che se le parti contrattuali avessero ritenuto che tale periodo aggiuntivo di riposo assorbisse i giorni festivi o di riposo, avrebbero più logicamente utilizzato il termine "periodo". Inoltre, anche l'aggettivo "aggiuntive" confermerebbe che i 15 giorni devono sommarsi alle ferie già riconosciute ai dipendenti.

Conseguentemente, si invitano codeste aziende a voler tener conto del predetto orientamento giurisprudenziale in sede di determinazione delle ferie aggiuntive spettanti al personale sopra indicato.

E' appena il caso di precisare che, essendo la "ratio" del beneficio costituita dalla necessità di allontanare il lavoratore dalla situazione di rischio per un periodo continuativo, il medesimo non può, nello stesso periodo, esercitare attività libero professionale o attività lavorativa, anche ad altro titolo, riconducibile al profilo e alla disciplina di appartenenza.

Distinti saluti

Flavio Tosi